

ASL BRINDISI

Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di enti del terzo settore con cui avviare una co-progettazione per la gestione di soggiorni educativo-terapeutici per bambini/e e ragazzi/e con diabete.

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.

Legge regionale n. 37 del 29.12.23, art. 32 - A.D. n. 439 del 19.3.2026 Dipartimento Welfare Sez. Benessere sociale. Innovazione e Sussidiarietà – REGIONE PUGLIA

Inquadramento normativo

L'art. 118, quarto comma della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale come modalità di esercizio delle funzioni amministrative.

L'art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche CTS), disciplina in modo diffuso, relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo, tra gli altri, degli strumenti della co-progettazione.

Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

Delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 "Determinazione – Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali".

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore".

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21.06.2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Legge Regionale n. 37 del 29.12.23, art. 32 - "Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici". Riparto risorse e impegno di spesa in favore delle aziende sanitarie locali pugliesi.

Premesso che:

- l'art. 32 della L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024), prevede lo stanziamento di euro 100.000,00, quale dotazione finanziaria utile alla realizzazione di campi scuola per bambini e ragazzi che convivono con la patologia diabetologica sul territorio regionale;
- le risorse citate sono trasferite alle ASL pugliesi ai fini della realizzazione di attività progettuali, da assicurare mediante presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e con il coinvolgimento delle associazioni senza scopo di lucro portatrici di interesse";
- il riparto tra le ASL pugliesi è attuato in base al numero dei minori diabetici certificato per dall'Agenzia regionale per la salute ed il sociale (AReSS");
- per il corrente anno è stata stanziata la somma di euro 100.000,00 in favore delle AA.SS.LL. pugliesi, somma

ripartita in base al numero stimato dei minori diabetici presi in cura (A.D. n. 439 del 19.3.2026 “Legge regionale n. 37 del 29.12.23, art. 32 - “Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici”. Annualità 2026. Riparto risorse e impegno di spesa in favore delle aziende sanitarie locali pugliesi”);

Considerato che:

- l'attività disciplinata dall'art. 32 della L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 riveste particolare importanza in considerazione dell'onerosa gestione che i minori affetti da malattia diabetica devono quotidianamente affrontare;
- si rende necessario promuovere progettualità ad hoc per offrire occasioni di svago, creare spazi di ascolto, confronto e integrazione con il gruppo dei pari intervenendo sull'intero contesto sociale al fine promuovere vissuti di accettazione, favorire l'autonomia, l'accrescimento delle proprie potenzialità nonché la strutturazione di esperienze di gruppo inclusive;
- per lo sviluppo delle attività progettuali l'Azienda ritiene indispensabile il ricorso allo strumento della co-progettazione finalizzata alla costruzione delle attività progettuali e successiva sottoscrizione di una convenzione con Enti del Terzo Settore per la sostanziale convergenza di obiettivi e valori che li accomunano.

PERTANTO

la ASL di Brindisi (d'ora in poi ASL BR), in qualità di soggetto attuatore, bandisce il presente Avviso, al fine di individuare Enti del Terzo Settore (d'ora in poi EE.T.S.), iscritti al RUNTS e operanti sul territorio regionale con comprovata esperienza almeno biennale nell'organizzazione di soggiorni educativo terapeutici rivolti ai minorenni, interessati a svolgere attività di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del DM n. 72/2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della L. n. 241/1990.

Art. 1

Finalità e obiettivi

La ASL BR attraverso una procedura ad evidenza pubblica mira ad individuare EE.T.S. con cui avviare una co-progettazione finalizzata all'implementazione delle attività progettuali, atte a:

- promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto;
- stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari;
- sviluppare il processo di autostima, la responsabilizzazione, il controllo emotivo, favorendo ogni sensazione di isolamento e di diversità tra i partecipanti tramite l'individuazione delle idonee azioni, di carattere preventivo, che hanno come finalità l'accompagnamento del ragazzo e della ragazza nel processo di apprendimento.

Gli EE.T.S., in sinergia con la ASL BR, collaboreranno per garantire l'espletamento dell'intero processo organizzativo, al fine di:

- rafforzare l'Equipe Multidisciplinare specialistica grazie alla comprovata esperienza di organizzazione di campi scuola e di giornate dedicate a minori e famiglie;
- collaborare attivamente alle attività educativo terapeutiche a supporto e in sinergia con il team diabetologico;
- assicurare il buon andamento delle attività dell'organizzazione generale, della sicurezza e del programma di sviluppo dell'intero percorso.

Art. 2**Linee di sviluppo delle attività progettuali**

Secondo quanto emerso nell'ambito del Tavolo tecnico regionale, promosso dal Dipartimento Welfare, si è determinato di promuovere un processo sperimentale di co-progettazione allargata, al termine del quale s'intende pervenire alla costruzione condivisa del Progetto definitivo delle attività, secondo quanto previsto dai Criteri organizzativi di cui Allegato 7 del presente Avviso.

Obiettivo generale:

- Migliorare la qualità della vita dei bambini con diabete e delle loro famiglie.

Obiettivi specifici:

- Offrire una piacevole esperienza di condivisione del diabete;
- Acquisire conoscenze e competenze nella gestione del diabete rispetto al rapporto tra attività fisica, equilibrata alimentazione ed una corretta terapia insulinica, attraverso il confronto con altri bambini e con un'ampia gamma di professionisti, nell'ambito di esperienze educative a carattere ludico appositamente predisposte;
- Promuovere e consolidare nei professionisti le numerose competenze operative e relazionali necessarie per un lavoro soddisfacente in un'equipe multidisciplinare integrata;
- Diffondere la conoscenza dell'opportunità educativa dei soggiorni nelle famiglie dei bambini con diabete di tipo 1 residenti nella regione o nei territori limitrofi;
- Condividere con le famiglie dei bambini partecipanti un percorso di acquisizione di crescita e reciproca interdipendenza ed autonomia;
- Divulgare presso la comunità una corretta conoscenza della realtà dei bambini con diabete di tipo 1 e delle loro famiglie;
- Rinforzare il coinvolgimento delle istituzioni politiche e sociosanitarie regionali e nazionali nella promozione delle iniziative rivolte alla cura ed al benessere dei bambini con il diabete.

Metodologia

La metodologia da adottare, sperimentata negli anni 2024 e 2025, è caratterizzata dal lavoro di rete con:

- gli E.E.T.S.;
- le istituzioni per rinforzare la sensibilità sul problema del diabete e lo stanziamento di risorse economiche;
- le famiglie dei bambini con il diabete, per stimolare la partecipazione ai soggiorni e sensibilizzare alla necessità ed all'utilità della vita associativa;
- programmazione personalizzata degli obiettivi e dell'organizzazione dei soggiorni sulla base della ricognizione dei bisogni;
- effettuazione di Colloqui di Ingresso con i genitori per acquisire informazioni sui bambini e rilevare vissuti, bisogni, aspettative, obiettivi ed eventuali problematiche emergenti;
- flessibilità operativa in relazione ai dati emergenti nelle verifiche in itinere dell'andamento del Campo;
- riunioni d'equipe per consolidare la prassi di lavoro interdisciplinare e verificare il conseguimento degli obiettivi specifici ed analizzare la qualità del percorso dei singoli sotto il profilo sociale, psicologico, relazionale, medico, nutrizionale, ludico;
- valorizzazione dell'esperienza individuale quale stimolo e base di partenza per un percorso creativo di acquisizione delle conoscenze oggetto dell'Educazione terapeutica;
- approfondimento e personalizzazione delle nozioni di educazione sanitaria al momento dei controlli glicemici, dei pasti e della terapia insulinica;
- valorizzazione dei tutor, quali figure di mediazione tra bambini ed operatori e modelli di identificazione per i partecipanti;
- somministrazione in ingresso ed uscita di un medesimo questionario appositamente realizzato per indagare la conoscenza degli argomenti oggetto dell'Educazione sanitaria, al fine di verificare le acquisizioni dei bambini;
- condivisione con i genitori dell'esperienza effettuata dai propri bambini, con particolare riferimento alle

- aspettative ed ai timori emersi al momento del colloquio di Ingresso al Campo;
- verifica nei successivi controlli in Ospedale degli effetti e dell'andamento a distanza delle acquisizioni e delle esperienze vissute al Campo.

Art. 3 - Durata

Il cronoprogramma delle attività oggetto della presente procedura verrà definito in fase di co-progettazione e avrà decorrenza dalla data di stipula della convenzione (previa verifica con esito positivo dei controlli dei requisiti di partecipazione) al 31.12.2026.

Art. 4 – Risorse economiche

In forza dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 il finanziamento erogato dalla Pubblica Amministrazione assume natura di contributo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dall' ETS per l'organizzazione di soggiorni educativo-terapeutici. Il finanziamento della ASL BR sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati attraverso nota di debito e documentati con rendiconto dal soggetto co-progettante.

Ciò premesso, con A.D. n. 439/2026 il Dipartimento welfare della Regione Puglia ha stanziato la somma di euro 10.236,22 in favore di ASL BR per la realizzazione di tutti gli interventi e delle azioni progettuali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'A.D. n. 846 del 19.6.2024 "L.R. n. 37/2023, art. 32. Approvazione Linee Guida di rendicontazione dei progetti" relative alle voci di spesa ammissibili.

Art. 5- Requisiti di partecipazione.

Art. 5.1 Requisiti generali

Il presente Avviso è rivolto agli EE.T.S., così come definiti dal D.lgs. n. 117/2017, in forma singola o associata, in possesso, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del Codice del Terzo Settore, dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli art. 45 e ss. del CTS, da almeno 6 mesi e assenza di procedure di cancellazione in corso;
- che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023.

Inoltre, stante la specificità del target di riferimento, destinatario delle attività progettuali, è richiesto agli EE.T.S. partecipanti al presente Avviso, che gli stessi abbiano finalità statutaria e/o istituzionale rivolta al benessere della fascia giovanile - minori con malattia diabetica, desumibile dallo Statuto o dalla Carta dei Servizi o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante.

La partecipazione alla presente procedura può avvenire, oltre che in forma singola, anche in ATS, costituita, o tra soggetti che si impegnino a costituirsi in ATS, il cui mandatario (capogruppo) e i relativi mandanti siano soggetti tra quelli appena indicati.

Per essere ammessi alla selezione, gli EE.T.S. devono altresì dimostrare il possesso, mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei seguenti requisiti:

- l'assenza, in capo al legale rappresentante dell'ente e agli amministratori, di motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici);
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con allegazione di apposito elenco contenente le loro generalità;
- la regolarità dell'ente in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

- la regolarità dell'ente in relazione agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Art.- 5.2 Requisiti di carattere tecnico-professionale

Considerata la peculiarità delle attività progettuali potranno partecipare alla procedura, pena l'esclusione, i suindicati Enti che dimostrino, quale requisito di capacità tecnico-professionale, di **aver maturato esperienza almeno biennale**, nell'ambito di realizzazione dell'iniziativa proposta nello specifico campo di attività oggetto di intervento.

Detta capacità operativa biennale è dimostrabile mediante l'indicazione di collaborazioni, progetti e/o programmi terminati e/o in corso nell'ambito di realizzazione dell'iniziativa proposta, espletate in qualità di capofila o partner, e/o mediante partenariati strutturati nel tempo.

I soggetti partecipanti dovranno inoltre risultare nella immediata disponibilità della dotazione di risorse umane necessarie tali da mettersi a disposizione per la realizzazione delle attività progettuali, come innanzi descritte. Gli Enti proponenti devono dimostrare, a pena di esclusione, adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura organizzativa, alle attività concretamente svolte e in cui sono impegnati, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto del presente Avviso, dedicate a soggetti minori.

In caso di presentazione in forma associata, tale requisito dovrà essere dimostrato anche con riguardo ai singoli soggetti componenti il raggruppamento.

Dallo statuto dei soggetti proponenti (in caso di ATS, dei singoli componenti oltre che del mandatario), dovrà essere chiaramente desumibile la chiara assenza di scopo di lucro e lo scopo sociale/finalità dell'Ente compatibili con le finalità di cui all'Avviso.

Gli Enti proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva ai sensi della normativa vigente e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale per stipulare accordi/convenzioni con la Pubblica Amministrazione, dunque di non trovarsi in alcuna situazione soggettiva che determinare l'esclusione dalla stessa e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 97, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nella domanda di partecipazione al presente Avviso, come già indicato precedentemente.

Gli Enti proponenti dovranno tutti impegnarsi ad assicurare, preliminarmente all'avvio dell'esecuzione del progetto, il personale delle attività oggetto del presente Avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la R.C.T. e R.C.O., esonerando la ASL da ogni responsabilità correlata. Detti requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la fase di vigenza della Convenzione ex art. 12 della L. 241/1990 eventualmente a stipularsi.

I soggetti che saranno selezionati non potranno mai e in alcun caso delegare/sub-affidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso determina l'esclusione dalla presente procedura.

Art. 6– Modalità e termine di presentazione della domanda

Gli ETS che intendano candidarsi come partner dovranno allegare per la manifestazione di interesse i seguenti documenti:

- a. domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia del documento d'identità;
- b. dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato 2);
- c. proposta progettuale firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 3);

- d. documentazione attestante la copertura assicurativa dei volontari (art. 18 CTS);
- e. copia dello Statuto o atto costitutivo dell'organizzazione proponente;
- f. copia del documento d'identità del rappresentante legale;
- g. patto d'integrità (Allegato 4);
- h. schema di convenzione (Allegato 5)
- i. criteri organizzativi per la cogestione dei soggiorni educativo terapeutici dei bambini con diabete (Allegato 7)

Art.7 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, stante la necessità di attivare tempestivamente le attività progettuali, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente Avviso. L'istanza dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Azienda Sanitaria Locale di Brindisi al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it. e per conoscenza a: daniela.urso@asl.brindisi.it specificando l'oggetto dell'Avviso, come di seguito indicato: **AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE D'INTERVENTI PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DIABETICI.**

Art. 8 - Amministrazione responsabile

L'Amministrazione responsabile è l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.

Art.9 - Pubblicità

L'avviso sarà pubblicato sul BURP e nel sito web della ASL BR www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi (home page, sezione Amministrazione trasparente –Bandi e concorsi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e nella sezione Albo pretorio – Concorsi e Avvisi), al fine di garantire la massima visibilità.

Qualsiasi informazione relativa al contenuto della manifestazione di interesse potrà essere richiesta all'indirizzo: daniela.urso@asl.brindisi.it

Art. 10 – Inammissibilità delle domande

Sono considerate inammissibili e quindi escluse dalle successive fasi della procedura, le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine di scadenza stabilito;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
- prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle previste dall'art. 7 del presente Avviso.

Art. 11 – Verifiche e controlli

La ASL BR effettuerà le verifiche dei requisiti nei confronti del soggetto ammesso alla co-progettazione e al convenzionamento.

L'accertamento della mancanza dei requisiti e della non corrispondenza tra quanto dichiarato e documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del proponente e le sanzioni civili e penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

I requisiti dovranno essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 12 – Commissione di Valutazione

L'esame delle proposte, la loro ammissibilità e la loro valutazione avverrà da parte di una Commissione di Valutazione.

La ASL si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di una proposta, così come di non procedere, qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo, ad attivare la co-progettazione e/o attivare il successivo convenzionamento, a suo insindacabile giudizio.

Nessun rimborso spese e nient'altro potrà essere opposto alla ASL procedente in caso di mancata attivazione della convenzione per il solo fatto di aver partecipato alla procedura.

Art. 13 – Valutazione delle proposte

La Commissione verificherà la documentazione presentata ai fini dell'ammissione e valuterà la proposta progettuale; gli esiti della valutazione della Commissione tecnica saranno approvati con Verbale e comunicati ai concorrenti con pubblicazione sul sito della ASL BR.

Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere massimo 100 punti e la sua valutazione avverrà sulla base dei criteri e punteggi stabiliti dall'Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente avviso. Sarà selezionato per la co-progettazione il candidato che otterrà il miglior punteggio.

Art. 14 – Stipula della convenzione

La convenzione sarà sottoscritta con il soggetto selezionato e conterrà necessariamente i seguenti elementi:

- a) oggetto della convenzione e durata;
- b) la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- c) contenuto e modalità di intervento dei volontari, la messa a disposizione di strumenti/mezzi se previsto in co-progettazione;
- d) modalità di direzione, organizzazione e gestione dell'attività oggetto della convenzione;
- e) gli impegni economico-finanziari e le modalità di pagamento e rendicontazione;
- f) le forme di verifica delle prestazioni e dei reciproci adempimenti, nonché il controllo della loro qualità;
- g) le spese da ammettere a rimborso;
- h) inadempimenti e relative sanzioni;
- i) cause di risoluzione;
- j) definizione delle controversie;
- k) trattamento dei dati personali;
- l) altri elementi emersi dalla co-progettazione.

Art. 15 - Impegni previsti

I proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi che saranno oggetto della convenzione:

- collaborare con la ASL BR;
- rispettare le modalità di attuazione del Progetto, secondo quanto sarà inserito nella convenzione sottoscritta tra le parti;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica promossi dalla ASL BR;
- osservare nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di antinfortunistica, assicurazioni sociali e assistenziali;
- rispettare le disposizioni in materia di privacy;
- realizzare le attività conformemente a quanto sarà stabilito in convenzione raggiungendo gli standard qualitativi e quantitativi richiesti.

Art. 16 – Modalità di svolgimento della co-progettazione

Il procedimento di co-progettazione si svilupperà con il soggetto individuato, in una o più sessioni necessarie alla definizione del progetto esecutivo che si sostanzierà di tre componenti:

1. progetto esecutivo;
2. piano economico dettagliato delle spese da rimborsare e modalità di rendicontazione;
3. monitoraggio e valutazione della qualità del servizio.

Il procedimento di co-progettazione si concluderà con la sottoscrizione del progetto esecutivo e della relativa convenzione.

L'ammissione dell'ETS alla co-progettazione non determina l'obbligo per la ASL, né un diritto dei soggetti ammessi, di addivenire alla stipula della convenzione.

Art. 17 – Altre informazioni

Le dichiarazioni di cui al presente Avviso dovranno essere redatte utilizzando i modelli allegati. Le dichiarazioni e i documenti presentati possono essere oggetto di richieste e chiarimenti da parte dell'Ente procedente.

Art. 18 – Informativa in materia di trattamento dei dati personali

La ASL BR in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura e che quindi è indispensabile, pena l'esclusione dalla stessa.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi che si avvarrà di procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compreso quella di richiesta di accesso agli atti. Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it . Al di fuori delle ipotesi previste dal D.Lgs. 36/2026 e dalla

L. 241/90, i dati non saranno diffusi né comunicati a terzi. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche successivi alla predetta procedura.

L'ETS aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste dall'avviso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Brindisi.

Documenti dell'avviso.

- Allegato 1 – Fac simile Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Fac simile Dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 3 – Fac simile Schema Proposta progettuale
- Allegato 4 – Patto d'integrità

- Allegato 5 - Schema di convenzione
- Allegato 6 - Criteri di valutazione
- Allegato 7 - Criteri organizzativi per la gestione dei soggiorni educativo terapeutici dei bambini con diabete

La Referente Amministrativa
Dott.ssa Daniela Urso



ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.

Legge regionale n. 37 del 29.12.2023, art. 32 - A.D. n. 439 del 19.3.2026 Dipartimento Welfare Sez. Benessere sociale. Innovazione e Sussidiarietà –REGIONE PUGLIA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ a _____ prov. _____
_____ il _____ residente a _____ prov. _____
_____ C.A.P. _____ via/piazza _____
n. _____ codice fiscale _____ in qualità di legale
rappresentante dell'ETS (Ente Terzo Settore) _____
_____ avente forma giuridica _____ codice fiscale _____
_____ partita _____
I.V.A. _____ sede legale (indirizzo completo di CAP) _____

CHIEDE

1) di partecipare alla procedura di evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione di cui all'oggetto;

2) di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma:

☐ esclusivamente come soggetto singolo

oppure

☐ come membro capofila di più soggetti costituiti in partnership e partecipa alla presente selezione in partenariato con i seguenti soggetti:

Ente Terzo Settore _____ avente sede legale in _____
(Prov.) _____ via _____ n. _____
codice fiscale _____ partita I.V.A. _____
e-mail _____ pec _____

(N.B. aggiungere righe per ulteriori partner diversi dal capofila)



Il soggetto capofila dichiara di assumere l'impegno alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata alla co-progettazione e di stipulare la convenzione in nome e per conto dei soggetti associati.

- 3) di essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura, dei requisiti generali e di carattere tecnico-professionali previsti nell'Avviso;
- 4) che nei confronti dell'Ente rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 94 e ss del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i soggetti contemplati dalla richiamata disposizione;
- 5) di non versare in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 6) di avere letto, compreso, conoscere ed accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblico e i relativi Allegati;
- 7) che le eventuali comunicazioni in ordine alla presente procedura dovranno essere effettuate al seguente indirizzo e-mail o pec _____;
- 8) di essere informato/a che i dati raccolti anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione.

Data _____

**Timbro e firma
del Legale Rappresentante**

N.B.: Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore



ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.

Legge regionale n. 37 del 29.12.2023, art. 32 - A.D. n. 439 del 19.3.2026 Dipartimento Welfare Sez. Benessere sociale. Innovazione e Sussidiarietà –REGIONE PUGLIA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'ETS
(Ente Terzo Settore) _____
avente forma giuridica _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
Sede legale (indirizzo completo di CAP) _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto

DICHIARA

(N.B. Le dichiarazioni contenute nel presente modello sono da rendere, salvo diversa specifica, da parte di tutti i partecipanti)

- che l'ETS:

- ha la seguente forma giuridica _____
- ha il seguente codice fiscale _____
- ha la seguente partita IVA _____
- ha il seguente oggetto sociale: _____



ed esercita le seguenti attività: _____

- ha sede legale in _____

via _____ n. _____

- ha sede operativa in _____

via _____ n. _____

- ha domicilio fiscale in _____

via _____ n. _____

- ha i seguenti recapiti:

telefono: _____ pec _____

posta elettronica non certificata _____

(N.B. La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di firma congiunta)

- che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alla/e seguente/i persona/e:

_____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____

_____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____

- che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:

- _____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____

carica sociale _____ data di nomina _____ data di scadenza _____

- _____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____

carica sociale _____ data di nomina _____ data di scadenza _____

(N.B. aggiungere righe per ulteriori partner diversi dal capofila)

- *(dichiarazione da rendere solo in caso di firma congiunta)* che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: _____

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:



e che per la presentazione della domanda di partecipazione ☐ è necessaria ☐ non è necessaria (barrare l'opzione prescelta) la firma congiunta fra n _____ legali rappresentanti;

DICHIARA INOLTRE

1. di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, di adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
2. la propria idoneità alla sottoscrizione degli atti del presente procedimento;
3. l'assenza in capo al legale rappresentante dell'ente e agli amministratori, di motivi di esclusione di cui all'art.94 del D.lgs. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici)
4. l'insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente;
5. di possedere un'adeguata capacità operativa, nell'ambito della realizzazione delle attività proposte dal presente Avviso;
6. di aver maturato un periodo di almeno due anni nella gestione delle attività di cui al presente Avviso;
7. la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
8. la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
9. la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del CTS;
10. l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso.
11. di non trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
12. l'insussistenza delle cause di esclusione previste D.Lgs. n. 36/2023;
13. che l'Ente rappresentato è iscritto nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
14. di esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017);
15. l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse previste dalla legislazione vigente;
16. di essere in possesso di tutti i requisiti, anche qui non elencati, richiesti dall'Avviso;
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso.

**ATTESTA ALTRESÌ**

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente avviso, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Data _____

**Timbro e firma
del Legale Rappresentante**

N.B.: Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante del soggetto capofila



ALLEGATO 3

SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.

Legge regionale n. 37 del 29.12.2023, art. 32 - A.D. n. 439 del 19.3.2026 Dipartimento Welfare Sez. Benessere sociale. Innovazione e Sussidiarietà –REGIONE PUGLIA

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

nella qualità di legale rappresentante dell'ETS (Ente Terzo Settore) _____

con sede legale in _____ Prov. _____ via _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

(specificare i dati di colui / coloro che firma/firmano il progetto ed i dati di tutti i soggetti per i quali è presentato)

FORMULA

(redigere il progetto in modo tale da fornire i dati in base ai quali devono essere attribuiti i punteggi indicati nell'art. 13 dell'Avviso)

DENOMINAZIONE: _____

1. Analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza destinataria. Qualità e completezza dell'analisi del contesto socioculturale e socioeconomico di riferimento con attenzione alla rilevazione dei bisogni sul territorio della ASL Brindisi (max 2 cartelle, formato A4). *Illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale, socio-economico e socio-sanitario di riferimento, con particolare attenzione alla rilevazione dei bisogni dei minori ai quali sono dedicate le attività del Campo Scuola oggetti alla progettualità.*



2. Esperienze maturate (max 2 cartelle, formato A4). *Elencare le esperienze professionali maturate, svolte anche in collaborazione con pubbliche amministrazioni e/o altre Associazioni.*

3. Radicamento e reti territoriali (max 2 cartelle, formato A4). *Illustrare il proprio radicamento nel territorio attraverso esperienze e rapporti di collaborazione con Enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario pertinenti con il presente Avviso.*

4. Figure Professionali messe a disposizione del progetto (max 2 cartelle, formato A4). *Indicare le professionalità che saranno impiegate per lo svolgimento delle attività progettuali dimostrando l'adeguatezza e la coerenza con il presente avviso (allegare i curricula).*

5. Proposta progettuale descrittiva delle attività (max 5 cartelle, formato A4). *Presentare una proposta progettuale che descriva le attività in modo sintetico, indicando chiaramente almeno i seguenti contenuti: le attività previste, le fasi di attuazione; le modalità operative; ed eventuali elementi di innovazione.*

6. Eventuali servizi migliorativi (max 1 cartella, formato A4).

(luogo e data)

(firma del Legale Rappresentante)

**ALLEGATO 4**

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.

Legge regionale n. 37 del 29.12.2023, art. 32 - A.D. n. 439 del 19.3.2026 Dipartimento Welfare Sez. Benessere sociale. Innovazione e Sussidiarietà –REGIONE PUGLIA

PATTO DI INTEGRITA'

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e trasmesso insieme alla proposta da ciascun concorrente alla selezione. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente comporterà l'automatica esclusione dalla procedura.

Con il presente Patto di Integrità, si stabilisce la reciproca, formale obbligazione della ASL BR e dei partecipanti alla selezione in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione della convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale della ASL BR, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa procedura e nel controllo dell'esecuzione della relativa Convenzione, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste, a loro carico, in caso di mancato rispetto di questo Patto.

La ASL BR si impegna a comunicare, a tutti i partecipanti, i dati più rilevanti riguardanti la selezione: l'elenco dei partecipanti, l'elenco delle istanze respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione della convenzione ai vincitori della selezione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nell'Avviso pubblico.

L'ETS (Ente del terzo Settore), ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto si impegna a:

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare somme di denaro o qualsiasi altra utilità, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- segnalare alla ASL BR qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
- assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)



- con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
- informare, puntualmente, tutto il personale di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti gli associati, collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - denunciare, alla pubblica autorità competente, ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della selezione in causa;
 - rendere noti, su richiesta della ASL BR, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti la convenzione eventualmente stipulata a seguito della selezione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. la remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi";
 - comunicare, nel corso dell'esecuzione della convenzione, tutte le variazioni intervenute nella compagine degli organi dell'Associazione; il concorrente si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro pena la risoluzione del contratto.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'ETS dichiara, altresì, che non ha instaurato rapporti di attività lavorative o professionali con soggetti che hanno rivestito la qualità di dipendenti della ASL BR con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa ASL negli ultimi 3 anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente atto e di essere consapevole che, il contratto concluso in violazione della presente clausola, è nullo e comporterà il divieto, per la ASL BR, di contrattare con l'ETS per i successivi 3 anni, con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati in base all'affidamento.

L'ETS accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Ente, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla selezione;
- addebito di una somma pari al 5 per cento del valore della convenzione a titolo di responsabilità per danno arrecato alla ASL BR, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- addebito di una somma pari all'1 per cento del valore della convenzione a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- risoluzione della convenzione;
- esclusione dell'ETS dalle selezioni indette dalla ASL BR per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Azienda Sanitaria in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.

Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della convenzione. Il presente Patto dovrà essere richiamato nella convenzione e sottoscritto quale allegato allo stesso al fine di formarne parte integrale, sostanziale e pattizia.

Per tutti gli adempimenti relativi, sia al controllo dell'osservanza degli obblighi, sia relativi alla eventuale applicazione di sanzioni, derivanti dal presente patto di Integrità, provvederà la ASL Brindisi.



In occasione della selezione indetta per la realizzazione delle attività progettuali di cui al presente patto di Integrità, la ASL BR si impegna a:

- predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive, da rendere da parte del concorrente, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

Clausola n° 1: "Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'associazione, degli organi sociali o dei rappresentanti legali o direttivi".

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione della convenzione e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stessa ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

Clausola n° 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell'Associazione o dei componenti la compagine sociale, o dei direttivi dell'Associazione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319- bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. 3, 353 bis c.p..

Nei casi di cui alle clausole n° 1 e n° 2 l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale AntiCorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima, di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto convenzionale tra Stazione Appaltante ed Associazione affidataria.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra la ASL ed i partecipanti ETS alla selezione e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione necessaria per partecipare alla selezione.

Il Presente patto di Integrità sarà parte integrante e sostanziale della Convenzione, anche se ad esso non materialmente allegato.

Il Rappresentante Legale
Ente del terzo Settore

Il Rappresentante Legale

ASL B R
Dott. Maurizio De Nuccio

**ALLEGATO 5****BOZZA DI CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE**

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base da adattare e completare in esito al procedimento di co-progettazione)

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 29.12.2023, ART. 32 - A.D. N. 439 DEL 19.3.2026 DIPARTIMENTO WELFARE SEZ. BENESSERE SOCIALE. INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ –REGIONE PUGLIA

Con la presente Convenzione,

TRA

.....

(di seguito indicato anche come “soggetto beneficiario” o “Amministrazione procedente”), con sede legale in ..., indirizzo, P.Iva ... e C.F. ..., rappresentato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, da....;

E

ETS

(di seguito indicato anche come “Ente partner”), con sede legaleP.Ivae CF..... rappresentato cumulativamente indicati anche come “Parti”:

Premesso che:

– con deliberazione n. del, qui richiamata, è stato approvato l’Avviso pubblico con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria finalizzata all’individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione delle attività progettuali CUP.

– detto Avviso è stato pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul BURP in data..... ;

– con deliberazione n. del, qui richiamata, sono state approvate le risultanze della procedura di co-progettazione in parola ed individuati gli enti partner, come sopra generalizzati, quali soggetti idonei a collaborare con in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica funzionale all’attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura medesima;

Atteso che:

– la ASL di....., è beneficiario del finanziamento da parte del ...;

– l’investimento ha l’obiettivo di

– l’Avvisorichiama l’A.D. n. 439/2026 della Sez. Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà, con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie destinate alle AA.SS.LL. pugliesi per lo sviluppo delle linee di attività progettuali;

– l’amministrazione procedente è responsabile unico nei confronti di...

**Rilevato che:**

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, trova giustificazione riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo delle Linee progettuali nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione in età pediatrica con patologia diabetica interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi, il Soggetto attuatore ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

Visti:

- D.Lgs. n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore";
- l'art. 118, co 4, Costituzione;
- la sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020;
- la legge n. 241/1990, con particolare riferimento agli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;
- D.Lgs. n. 104/2010;
- D.P.R. 62/2013 s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- l'art. 32 della L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024), prevede lo stanziamento di euro 100.000,00, quale dotazione finanziaria utile alla realizzazione di campi scuola per bambini e ragazzi che convivono con la patologia diabetologica sul territorio regionale;
- le risorse citate sono ripartite e trasferite alle ASL pugliesi ai fini della realizzazione di attività progettuali, da assicurare mediante presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e con il coinvolgimento delle associazioni senza scopo di lucro portatrici di interesse".

Considerato che:

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il



perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

– l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

– con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente.

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

Atteso che attraverso l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

Richiamato il progetto definitivo elaborato dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso relativo alla procedura di coprogettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo relativo al CUP ...elaborato dalle Parti e frutto dei



tavoli di co-progettazione,

2. Il suddetto progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale ai rispettivi allegati, come così indicato: progetto definitivo CUP

3. L'Ente partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il soggetto beneficiario nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti attuatori partner i quali si assumono la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

5. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del Progetto definitivo di cui all'art. 2 e comunque entro il ...

2. Gli interventi dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il..., come previsto dal menzionato Avviso

3. L'Ente partner si impegna a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Dipartimento Welfare – Regione Puglia rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici dell'Ente partner

1. L'Ente partner si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantiscono la disponibilità a collaborare con il soggetto beneficiario per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.

2. L'Ente partner si impegna a relazionare e rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e modalità stabiliti dalle disposizioni regionali di riferimento del finanziamento e dall'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione sarà indirizzata a.....in quanto soggetto beneficiario e attuatore.

3. L'Ente partner effettua e gestisce le attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.

4. L'Ente partner è tenuto all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.

5. L'Ente partner è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,



assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

6. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

7. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui all'art.

Art. 6 - Impegni specifici della ASL

(da verificare in sede di tavoli di coprogettazione)

L'ASL.... in qualità di soggetto beneficiario, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli Enti attuatori partner.

Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'Ente partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida così come definito dall'allegato accordo Progetto definitivo.

Art. 7 – Coordinamento delle attività

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

Art. 8 – Monitoraggio delle attività

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

Art. 9 - Risorse messe a disposizione

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

1. Il quadro economico delle progettualità (Allegati...), evidenzierà le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione delle progettualità.

2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili.

In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Soggetto beneficiario si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base, nei limiti, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni, qui integralmente richiamate.

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole



tranche del contributo. In ogni caso il contributo assegnato, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

5. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Ente partner, il soggetto beneficiario si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione delle progettualità in parola, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'Ente partner saranno recuperati.

8. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, CIG e/o CUP per la riconducibilità delle spese agli stessi con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione.

9. L'Ente partner si intende del tutto soddisfatto di ogni loro avere per cui non potranno reclamare per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi.

Pertanto: qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, gli Enti attuatori partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

10. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all'Ente partner avverranno nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione al soggetto beneficiario, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e/o CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:

- a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia;
- b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
- c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi;
- d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti da.... funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso..... al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate criteri di ammissibilità di cui all'art. ... del ...



12. La liquidazione dei rimborsi all'Ente partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di ..., tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per l'Ente partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

13. Gli importi definiti dal quadro economico in esito al percorso di coprogettazione potrebbero subire rimodulazioni sulla base di eventuali risorse aggiuntive derivanti da interventi oggetto di altre procedure afferenti alla medesima linea progettuale...

In tal caso si prevede la riapertura del tavolo di coprogettazione e la rimodulazione congiunta della progettualità al fine di ampliare l'offerta ed il valore sociale dell'intervento.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al soggetto beneficiario formali dichiarazioni di.....

I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'Ente partner.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Ente partner si impegna a comunicare entro sette giorni al Soggetto beneficiario ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

- conto corrente intrattenuto presso la Banca

intestato a.....

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome

nato/a a il

Codice Fiscale

Art. 11 – Principio di buona fede

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 12 – Riservatezza

1. L'Ente partner è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario.

2. In particolare, l'Ente partner ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività



progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

4. L'Ente partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. L'Ente partner potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 13 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

Le Parti dichiarano di aver reso, ciascuna per le attività di competenza, le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della Convenzione, di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE") e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti, ai sensi della predetta normativa.

- Il trattamento dei dati personali per finalità inerenti alla gestione della presente Convenzione, agli adempimenti di legge e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari, sarà svolto nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali che sarà efficace nella durata dell'accordo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- Ai sensi e per gli effetti della normativa citata, le Parti si qualificano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali;

- Le Parti si impegnano affinché il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei Dati Personali e le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza, integrità, confidenzialità dei dati e l'obbligo alla riservatezza dei dati trattati.

- Le Parti si impegnano a tenersi tempestivamente informati in caso di violazioni di dati personali e ad agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati, per il tramite dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati.

Art. 14 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'Ente partner

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché vengano comunicate al Soggetto beneficiario.



3. Nel caso di trasformazioni dell'Ente partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal soggetto beneficiario previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

4. L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire le verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Enti partner, comporta la facoltà del soggetto beneficiario di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 15 – Risoluzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'Ente partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempimenti nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dal soggetto beneficiario tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del soggetto beneficiario, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il soggetto beneficiario.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il soggetto beneficiario comunichi per



iscritto all'Ente partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente partner si impegna a fornire a richiesta del soggetto beneficiario tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze.

Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento...

4. Nel caso in cui una somma erogata all'Ente partner debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al soggetto beneficiario la somma in questione nel termine concesso dallo stesso.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al soggetto beneficiario potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all'Ente partner.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il soggetto beneficiario potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. L'Ente partner, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il soggetto beneficiario di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

Art. 16– Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il soggetto beneficiario ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'Ente partner hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L'Ente partner rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. L'Ente partner entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.



5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente partner si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al soggetto beneficiario, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

Art. 17 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal soggetto beneficiario purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente partner maggiori spese.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'Ente partner si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, delle norme del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. .

2. L'Ente partner è tenuto a sua volta a consegnare copia dei citati Codici di comportamento agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 19 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di.... Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 20 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.



Art. 21 – Osservanza della normativa

1. L'Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.
2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente partner che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del soggetto beneficiario. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'Ente partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 22 – Spese di registrazione

1. Fanno carico all'Ente Partner tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Ente partner salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 23 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.
- Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)



ALLEGATO 6

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.

Legge regionale n. 37 del 29.12.2023, art. 32 - A.D. n. 439 del 19.3.2026 Dipartimento Welfare Sez. Benessere sociale. Innovazione e Sussidiarietà –REGIONE PUGLIA

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri	Obiettivo perseguito	Descrizione	Punteggio max
1	L'amministrazione procedente intende verificare la conoscenza del concorrente del contesto sociale in cui si svolgerà l'intervento Descrivere in max n. 2 cartelle di formato A4	Analisi del contesto e dei bisogni dei minori destinatari delle attività del Campo Scuola Il soggetto proponente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale, socio-economico e socio-sanitario di riferimento, con particolare attenzione alla rilevazione dei bisogni dei minori ai quali sono dedicate le attività del Campo Scuola oggetti alla progettualità.	15
	Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi.		
2	L'amministrazione procedente intende conoscere l'esperienza maturata dal proponente anche in collaborazione con altre Associazioni e/o con i Centri diabetologici / Ambulatori diabetologici / Unità Operative ospedaliere, coinvolti nella presa in carico di minori. Descrivere in max n. 2 cartelle di formato A4	Esperienze professionali Il soggetto proponente dovrà elencare le esperienze professionali maturate.	30
	Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero, della durata e delle caratteristiche delle esperienze professionali, privilegiando le attività più coerenti con il presente avviso.		
3	L'amministrazione procedente intende conoscere il radicamento sul territorio del soggetto proponente e la rete territoriale attivata Descrivere in max n. 2 cartelle di formato A4	Radicamento e reti territoriali Il soggetto proponente dovrà dimostrare il proprio radicamento nel territorio attraverso esperienze e rapporti di collaborazione con Enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario pertinenti con il presente Avviso.	10
	Il punteggio sarà attribuito avendo come punto di riferimento il territorio della ASL BR, valorizzando prioritariamente le esperienze svolte nell'area territoriale della provincia di Brindisi, in secondo luogo esperienze svolte in altri territori. Per la valutazione della rete territoriale si terrà conto esclusivamente delle collaborazioni attivate e/o in essere, risultanti da documenti presentati e sottoscritti dai soggetti interessati.		



4	L'amministrazione procedente intende conoscere le caratteristiche delle figure professionali messe a disposizione per la proposta progettuale. Descrivere in max n. 2 cartelle di formato A4	Figure Professionali messe a disposizione del progetto Il concorrente deve indicare le professionalità che saranno impiegate per lo svolgimento delle attività progettuali dimostrando l'adeguatezza e la coerenza con il presente avviso, allegando anche i curricula.	10
	Il punteggio sarà attribuito in base alle competenze, professionalità, esperienza maturata da parte di ogni singola figura sulle tematiche oggetto dell'avviso		
5	L'amministrazione procedente intende valutare adeguatezza, coerenza con l'avviso e capacità di innovazione tramite la proposta progettuale, con dettaglio delle attività Descrivere in max n. 5 cartelle di formato A4	Proposta progettuale descrittiva delle attività: adeguatezza, innovatività. Il soggetto proponente deve presentare una proposta progettuale che descriva le attività in modo sintetico, indicando chiaramente almeno i seguenti contenuti: le attività previste, le fasi di attuazione, le modalità operative ed eventuali elementi di innovazione.	25
	Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e completezza della proposta e saranno particolarmente valutati il dettaglio delle azioni proposte ed eventuali elementi di innovazione.		
6	L'amministrazione procede valuterà eventuali servizi migliorativi offerti Descrivere in max n. 1 cartella di formato A4	Appropriatezza e coerenza dei servizi migliorativi offerti.	10
	Il punteggio sarà attribuito in base alla peculiarità dei servizi migliorativi proposti		

**ALLEGATO 7****CRITERI ORGANIZZATIVI SOGGIORNI TERAPEUTICI-EDUCATIVI
PER FASCIA D'ETA' PEDIATRICA 0 -17 ANNI**

I soggiorni educativi terapeutici sono gli ambienti ideali per effettuare l'educazione terapeutica del paziente con diabete e migliorare le sue capacità di autocontrollo.

Particolare importanza formativa viene oggi attribuita ai "campi scuola" che "inizialmente intesi come supporto alle famiglie con disagio sociale, sono oggi riconosciuti dalle principali istituzioni diabetologiche internazionali (ADA, IDF, ISPAD)" come "un'opportunità finalizzata a migliorare le capacità di integrazione sociale" per tutti i giovani diabetici, al fine di "promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto; stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza di familiari; favorire il confronto con i coetanei; sviluppare il processo di autostima, la responsabilizzazione, il controllo emotivo e far superare ogni sensazione di isolamento e di diversità" (Piano sulla malattia diabetica, pag. 52)

Obiettivi generali:

- Fornire e rinforzare la conoscenza sul diabete e le competenze sulla gestione del diabete
- Incoraggiare l'indipendenza
- Rinforzare il fatto che il diabete è una condizione che può essere controllata con una adeguata autogestione
- Stimolare una attitudine positiva verso il diabete, promuovendo il fatto che il diabete non è limitante rispetto ai possibili obiettivi personali

Metodologia

- lavoro di rete tra Istituzioni ed Enti del Terzo Settore
- lavoro di rete con le famiglie dei bambini con il diabete, per stimolare la partecipazione ai soggiorni
- lavoro di rete con i media per promuovere la conoscenza del diabete di tipo 1
- programmazione degli obiettivi e dell'organizzazione dei soggiorni sulla base della ricognizione dei bisogni
- rilevazione dei bisogni attraverso incontri e colloqui con le famiglie per l'approfondimento dei vissuti, bisogni, aspettative ed eventuali problematiche emergenti
- flessibilità operativa in relazione ai dati emergenti nelle verifiche in itinere dell'andamento dei soggiorni - riunioni d'equipe quotidiane per consolidare la prassi di lavoro interdisciplinare e analizzare la qualità del percorso dei singoli partecipanti sotto il profilo psicologico, sociale, relazionale, medico, nutrizionale, ludico
- definizione in equipe delle strategie da adottare per fronteggiare eventuali criticità, favorendo una dimensione di intervizione all'interno del team
- valorizzazione dell'esperienza individuale quale stimolo e base di partenza per un percorso creativo di acquisizione delle conoscenze oggetto dell'Educazione terapeutica
- impiego di tecniche di lavoro non verbali in una prospettiva di Educazione terapeutica, al fine offrire stimoli multisensoriali, potenziando così le opportunità di ritenzione delle esperienze di apprendimento



- approfondimento delle nozioni di educazione sanitaria, quale guida per la gestione dei controlli glicemici, dei pasti e della terapia insulinica
- valorizzazione del ruolo dei tutor, fondamentali figure di mediazione tra bambini e operatori, anche quali modelli di identificazione per i partecipanti
- valorizzazione delle attività ludiche, atte a favorire integrazione spontanea tra i bambini e tra i bambini e gli operatori
- condivisione con i genitori dell'esperienza effettuata dai propri bambini, con particolare riferimento alle aspettative ed ai timori emersi durante l'esperienza dei soggiorni
- verifica post soggiorno dell'andamento a distanza degli apprendimenti comportamentali e delle esperienze vissute durante il soggiorno rispetto al livello di autogestione della malattia diabetica raggiunto

Organizzazione:

- nel rispetto degli obiettivi e requisiti previsti dalle presenti indicazioni operative tutte le AA.SS.LL. beneficiarie del finanziamento erogato dalla regione Puglia possono organizzare i soggiorni educativo-terapeutici anche congiuntamente.
- analisi dei bisogni, identificazione degli obiettivi, della metodologia e del programma operativo
- coinvolgimento dei medici pediatri con competenze diabetologiche delle UU.OO.CC. di pediatria presenti nei PP.OO. delle AA.SS.LL./ Aziende Ospedaliere/ IRCCS/Centri di riferimento presenti sui territori provinciali pugliesi
- definizione del target
- pubblicizzazione e raccolta delle adesioni tra tutti i bambini/ragazzi residenti nelle province pugliesi
- incontro preliminare con i genitori dei bambini per raccogliere e condividere aspettative e necessità
- ricerca del contesto ospitante maggiormente rispondente agli obiettivi identificati

Gli organizzatori devono assicurare che durante il soggiorno sia garantito il massimo livello possibile di sicurezza. In particolare:

- Sistema di trasporto in caso di emergenza disponibile in ogni momento. Il campo viene comunque organizzato nei pressi di un centro ospedaliero dotato di DEA di I e II livello, agevolmente raggiungibile.
- Presenza nel campo di spazi comuni, adeguati, specificamente dedicati ad attività di tipo sanitario (determinazione della glicemia, esecuzione di prelievi, e infusione di soluzioni ecc.): infermeria situata nei pressi delle camere da letto, "glicemic-point" nei pressi delle attività svolte dai ragazzi.
- Zaino per la gestione delle emergenze sanitarie e diabetologiche da utilizzare in occasione di passeggiate e/o escursioni.
- Zaino di cui al punto precedente a bordo di tutti i veicoli che trasportano i partecipanti.
- Documentata evidenza che tutti i mezzi di trasporto utilizzati siano a norma di legge, assicurati e mantenuti in condizioni di sicurezza.
- Documentata evidenza che i conducenti dei mezzi di trasporto abbiano idonea licenza.
- Materiale sanitario indispensabile per una attività di pronto soccorso generale sul campo.
- Materiale sanitario specifico per una attività diabetologica.
- Presenza costante di personale medico ed infermieristico negli ambienti, o in spazi immediatamente adiacenti a quelli ove dormono i ragazzi.

Sicurezza nelle attività

La pratica di attività fisico-sportive dovrà essere commisurata all'età dei partecipanti.

Le attività possono essere praticate in sicurezza se esiste una supervisione da parte di personale addetto che applichi procedure tecniche e organizzative appropriate.

Nell'arco delle 24 h deve essere garantita un'assistenza continua del gruppo dei partecipanti.

**Sede di svolgimento del soggiorno**

Nel rispetto dei principi generali di appropriatezza, idoneità, economicità, sicurezza, ragionevole vicinanza ad una struttura sanitaria, la scelta logistica della località sede del campo è affidata al Team organizzatore, in stretta collaborazione operativa dell'Associazione di volontariato di pertinenza.

Le caratteristiche strutturali e logistiche della sede del campo devono essere tali da garantire un'adeguata assistenza medica nei confronti dei partecipanti e lo svolgimento delle attività ludico:

- luogo tranquillo con stanze a tre /quattro posti letto,
- cucina qualificata e disponibile al gluten-free e self-service
- disponibilità di spazi e attrezzature idonee alle attività ludico -sportive (piscina, calcio ecc.), e quelle di animazione, ma anche di ambienti al chiuso ed all'aperto da utilizzare per le attività didattiche e per le riunioni dello staff.

Eleggibilità e criteri di scelta dei/delle partecipantiNumero partecipanti

- Il rapporto tra personale accompagnatore/educatore (medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, dietisti, animatori, etc.) e ragazzi partecipanti deve essere di almeno 1 operatore ogni 5 partecipanti e di norma compreso fra 1:3 ed 1:5

Criteri di ammissione per età

- I soggiorni educativo-terapeutici sono rivolti a soggetti diabetici di in età pediatrica (0-17 anni). Si ritiene ragionevole che i partecipanti abbiano raggiunto un sufficiente grado di autonomia.
- Età omogenea del gruppo scelto

Criteri di ammissione clinici

- Neodiagnosi
- Grado di addestramento e livello di autonomia raggiunto nella gestione del diabete
- Compliance globale
- Bambini con particolari problematiche psico-sociali
- Ambiente socio-economico di appartenenza
- Valutazione psicopedagogica anche in base alle dinamiche familiari

Criteri di ammissione organizzativi

- Età omogenea del gruppo scelto
- Numero di soggiorni già effettuati: massimo 2, salvo eccezioni che saranno valutate dal personale sanitario
- Possibilità di inserimento "diabetici guida" (tutor)

Compete al responsabile del team diabetologico, definire, in linea con gli indirizzi di cui al presente documento, i criteri di ammissione, valutare le richieste pervenute dai vari centri proponenti e redigere una graduatoria. L'esclusione dalla partecipazione potrà essere stabilita collegialmente dal team e dovrà essere motivata per iscritto da parte del responsabile del campo scuola.

Eleggibilità' e criteri di scelta degli operatori e delle operatriciCriteri di reclutamento degli operatori

- Ci si avvale di personale con specifica formazione e preferibilmente con documentata esperienza pregressa in soggiorni educativo terapeutici.
- Il team diabetologico assistenziale dovrà prevedere per la parte clinica assistenziale le seguenti figure professionali: medico pediatra con documentata esperienza diabetologica (responsabile



del team diabetologico) e infermiere.

Oltre alle figure professionali anzidette, per gli aspetti psico-sociali ed educativi sono previste le ulteriori competenze di: assistente sociale, dietista, psicopedagogo/psicologo, educatore.

Nei casi in cui le attività dei soggiorni educativo terapeutici siano co-gestite da più ASL e sulla base di preliminare valutazione, per tali ultime figure professionali, il rapporto operatore/partecipante, di norma compreso fra 1:3 ed 1:5, potrà essere suscettibile di variazione in aumento, che, comunque, garantisca l'appropriata conduzione di attività di gruppo trasversalmente ai gruppi-partecipanti delle diverse AA.SS.LL..

Il team può essere composto, oltre che da figure professionali strutturate dell'Azienda Sanitaria organizzatrice, anche da figure professionali appartenenti ad altri Enti, associazioni di volontariato, cooperative sociali e simili, a seguito di stipula di convenzione con le Aziende Sanitarie organizzatrici

Nota bibliografica

SIEDP/ISPED Gruppo di Studio sul Diabete mellito Coordinatore Prof. Fortunato Lombardo

1. RACCOMANDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI (CAMPI SCUOLA) PER BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO (REVISIONE 2016-2017)

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF)

PROGETTO DAWN INTERNAZIONALE (DIABETES ATTITUDES, WISHES AND NEEDS)

REGIONE UMBRIA:

1. PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON DIABETE TIPO 1 ETÀ EVOLUTIVA

REGIONE EMILIA ROMAGNA:

1. approvazione delle "Indicazioni operative per l'organizzazione e la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici per bambini e ragazzi con diabete mellito di tipo 1"
2. percorso diagnostico-assistenziale per bambine/i e adolescenti con diabete mellito di tipo 1

REGIONE CALABRIA:

PL n. 199/10 di iniziativa del Consigliere M. MIRABELLO recante: "Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella Regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito"

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA:

Linee di indirizzo per la riorganizzazione della Rete diabetologica regionale pediatrica e relativo PDTA, della Rete diabetologica adulti e della fase della transizione.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della prevenzione sanitaria Ufficio 8

Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" Relazione 2022 Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni in tema di diabete mellito

Documento strategico di intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con Diabete in contesti Scolastici, Educativi, Formativi

promosso dalle Associazioni AGD e coordinati a livello nazionale in AGD Italia, costruito e condiviso con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, referenti regionali, referenti della scuola, diabetologia pediatrica, pediatria di libera scelta.